

Deliberazione di Giunta regionale n.820 del 6 luglio 2012

Disposizioni per l'attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1 febbraio 2012 inerente la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico

VISTO il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione del 2 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2004 n. 22 "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 66 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri";

RICHIAMATO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1 febbraio 2012 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici);

CONSIDERATO che, ai sensi del citato decreto ministeriale, le persone fisiche e giuridiche che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti biologici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (in seguito operatori biologici) sono tenute a notificare l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB);

CONSIDERATO che gli operatori biologici, ovvero i soggetti da essi delegati, si registrano al sistema della Regione territorialmente competente. Nelle Regioni in cui non è operativo uno specifico sistema informativo, gli operatori o i soggetti da essi delegati, si registrano direttamente al SIB;

CONSIDERATO che la costituzione del fascicolo aziendale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) costituisce il presupposto per la notifica dell'inizio delle attività da parte dei operatori biologici;

ATTESO che i soggetti cui è stato conferito mandato per la gestione del fascicolo aziendale, attraverso una specifica integrazione del mandato, sono legittimati a inserire nel SIB la notifica in nome e per conto dell'operatore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1 febbraio 2012, le Regioni stabiliscono le modalità di conferimento della delega da parte degli operatori biologici ai soggetti che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori, al fine dell'inserimento nel SIB delle relative notifiche e che l'operatore o il soggetto delegato, stampa la notifica che, debitamente sottoscritta secondo le normative vigenti, invia alla Regione di competenza con raccomandata A/R;

CONSIDERATO che la Regione Liguria non dispone di un proprio sistema informativo per la gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi relativi alle notifiche dell'attività degli operatori biologici;

RITENUTO necessario dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012 prevedendo che gli operatori biologici, per l'inserimento nel SIB delle notifiche della propria attività e delle relative variazioni possano delegare oltre ai Centri di Assistenza Agricola che hanno ricevuto il mandato per la gestione del relativo fascicolo aziendale, anche ad altri soggetti che svolgono funzioni di assistenza tecnica agli operatori regionali quali i professionisti del settore e le associazioni di operatori biologici riconosciute idonee quali "prestatore di servizi", ai sensi della citata Legge regionale n. 22/2004;

SU PROPOSTA dell'Assessore incaricato all'agricoltura, floricoltura, pesca e acquacoltura;

D E L I B E R A

1. di stabilire che gli operatori biologici, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012:
 - a. sono tenuti a notificare alla Regione l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il Sistema Informativo Biologico (SIB);
 - b. sono tenuti a stampare ed inviare, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del citato articolo 5, alla Regione Liguria - Settore Ispettorato Agrario Regionale mediante raccomandata A/R la notifica debitamente sottoscritta secondo le normative vigenti;
 - c. possono delegare, mediante apposito atto formale di delega, per le finalità di cui ai precedenti punti i Centri di Assistenza Agricola che hanno ricevuto il mandato per la gestione del relativo fascicolo aziendale, mediante specifica integrazione del mandato stesso, oppure i dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, o le associazioni di operatori biologici riconosciute idonee quali "prestatore di servizi" ai sensi della Legge regionale n. 22/2004;
2. di stabilire che i professionisti del settore e le associazioni di operatori biologici di cui al punto 1. richiedono alla Regione Liguria - Servizio Produzioni Agroalimentari, l'abilitazione ad operare sul SIB in nome e per conto degli operatori deleganti;
3. di dare mandato al dirigente della struttura regionale competente in materia di produzioni biologiche di definire mediante proprio atto i dettagli operativi e la modulistica;
4. di pubblicare per intero il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
5. avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del testo.